



ALLEGATO A

Statuto **Associazione ConFido in Brugherio**

1. SCOPO

L'Associazione "ConFido in Brugherio" nasce con lo scopo di promuovere e diffondere una cultura cinofila più consapevole, di migliorare la convivenza tra cani e cittadini, proprietari degli stessi e non, in un ambiente adatto agli uni ed agli altri.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti l'Associazione "ConFido in Brugherio" si occuperà, in collaborazione con gli Enti competenti, di:

- Creare eventi per sensibilizzare ed educare i proprietari di cani e semplici cittadini del Comune di Brugherio;
- Supportare gli Uffici competenti del Comune di Brugherio, con suggerimenti in merito ad eventuali migliorie/rifacimenti degli spazi dedicati ai cani e per le nuove aree cani che verranno create;
- Collaborare con la Polizia Locale per segnalazioni di mal utilizzo degli spazi comunali;
- Segnalare, nelle riunioni dell'Associazione, anomalie e guasti, così da poterle comunicare agli Uffici competenti;
- Cedere a terzi materiale cinofilo specifico, anche artigianale e di difficile reperibilità.

2. SOCI

La presente sottoscrizione rimane aperta a chiunque altro condivida i principi dell'Associazione, da svolgersi esclusivamente a titolo di volontariato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, che mensilmente si riunisce per deliberare, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde anticipatamente per recesso (dimissioni volontarie) o qualora il comportamento del socio venga ritenuto, da parte del presidente e dei responsabili, controproducente e/o non rispecchi più i principi sopra riportati dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'Assemblea quindi conferma o esclude l'esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni solari dall'invio del provvedimento



ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale. La quota è determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non può mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

3. TESSERAMENTO

Il soggetto che condivide i principi dell'Associazione e desidera sostenerla senza volersi associare ai sensi del precedente articolo 2, può decidere di sostenere l'Associazione attraverso il versamento di un contributo determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, così divenendo "tesserato".

Il tesseramento non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità in merito alla gestione dell'Associazione, non comporta poteri di rappresentanza in capo al tesserato e non attribuisce il diritto di voto e/o il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e/o dell'assemblea.

Il tesserato è un semplice sostenitore dell'Associazione, che può presentare al consiglio direttivo proposte o istanze scritte per una migliore gestione della stessa.

Il tesseramento dura un anno e può essere rinnovato alla scadenza. Il contributo per il tesseramento non può essere oggetto di restituzione.

4. RECESSO

Ciascun associato può recedere dall'Associazione con semplice comunicazione scritta. Il recesso è valido dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione o, qualora l'associato recedente abbia dei debiti nei confronti dell'Associazione a titolo di quota associativa o contributo, dal giorno in cui egli provvederà a pagare il dovuto.

In caso di recesso, è esclusa la restituzione di qualsiasi quota o contributo versato nel fondo comune.

5. RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dei tesserati;
- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.



6. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e legale rappresentante

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante e-mail almeno 7 giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, 1 giorno.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, almeno 8 giorni prima della adunanza o, in caso di urgenza, 3 giorni prima. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri gestori. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

- 1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 – deliberare circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- 10 – Nella Prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può recedere dal suo incarico con comunicazione scritta presentata al Consiglio Direttivo stesso. In tal caso, il Consiglio Direttivo può sostituire il consigliere uscente cooptando un nuovo consigliere fino all'approvazione dell'incarico così conferito da parte dell'Assemblea.

In deroga a quanto sopra specificato, nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea o il Consiglio Direttivo rimanesse composto da un numero di consiglieri inferiore a 3, il Consiglio Direttivo dovrà tempestivamente convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico a titolo gratuito



9. RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione è attribuita al Presidente in qualità di Legale Rappresentante.

Ciò premesso, considerata la responsabilità *ex lege* solidale e personale delle persone che agiscono in nome e per conto dell'Associazione, qualsiasi atto o azione che si voglia porre in essere in nome e per conto dell'Associazione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, escludendosi espressamente il potere di ciascun consigliere di agire in nome e per conto dell'Associazione in via autonoma e senza aver preventivamente sottoposto la questione al Consiglio Direttivo.

10. SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

i